CITTA' di CANICATTI' (Libero Consorzio Comunale di Agrigento) Ufficio _____	**Immediatamente esecutiva** **SI** [X] **NO** [ ] **Seduta del Giorno** _____ **N.** 154

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Presa Atto "Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2018, art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (TUSP) come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipate possedute".

L'anno duemilaDICIANNOVE addì diciotto del mese di dicembre alle ore 13,00 nel Comune di Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco Avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

presenti n. 7 assenti n. 1

Cognome	Nome	PR.	AS
DI VENTURA	Ettore		
DI FAZIO	Giangaspare		
CORBO	Rosa Maria		
CUVA	Angelo		
DI BENEDETTO	Fabio		X
GIARDINA	Antonio		
PALERMO	Umberto		
MESSINA	Angelo		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. Giovanni Panepinto.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

Il sottoscritto Giangaspare Di Fazio, Assessore alle Società Partecipate, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

CONSIDERATO CHE in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), si è proceduto alla ricognizione di tutte le partecipate possedute alla data del 31-12-2016, accertandole come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29-9-2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune di Canicattì, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, c. 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio comunale, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Canicattì doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

RILEVATO altresì, che il Comune di Canicattì con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29-9-2017, ha deliberato in merito;

CONSIDERATO che, in base all'art. 20, comma 1 del T.U.S.P, le amministrazioni pubbliche, fatta salva la revisione straordinaria, effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni**:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canicattì e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15 TUSP;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata sub "A" alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la nota dell'ANCI del 19 ottobre 2018, avente ad oggetto: "*Chiarimenti in merito all'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.*", dalla quale risulta che il piano di razionalizzazione annuale, da adottare entro il 31/12/2018, potrebbe contenere ipotesi di revisione delle dismissioni già deliberate e che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell'ente pubblico socio, quali una modifica in positivo dei parametri economici di cui all'art. 20 del TUSP, l'attesa di pronunce di tribunali amministrativi o civili, nonché una sostanziale rivisitazione delle decisioni sulla società in sede di revisione ordinaria, che giustificherebbero il mancato conseguimento, parziale o totale degli obiettivi programmati;
DATO ATTO che, nella delibera consiliare n. 66 del 29-09-2017, è stato previsto che:

- il Consorzio TRE SORGENTI sussiste il disposto del punto "c" del comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P, "partecipazione in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", demandando alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato;

DATO ATTO che, rispetto alla revisione straordinaria delle partecipate, effettuata con delibera di C.C. n. 66 del 29 settembre 2017, il Comune di Canicattì è titolare, alla data del 31/12/2018 delle società partecipate di cui all'allegato sub "A" parte integrante del presente atto;

ALLEGATO "A"

Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2018
(art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (TUSP)
come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100
Ricognizione partecipate possedute)

1. Dedalo Ambiente SPA

La società Dedalo Ambiente Spa, in liquidazione ha come finalità la gestione dei rifiuti mediante le forme organizzative, anche obbligatorie previste dalla normativa vigente.

Ha sede legale a Ravanusa nella Zona industriale ed il comune di Canicattì detiene una partecipazione del 22,28%.

La società è stata commissariata dalla Regione per la sua messa in liquidazione.

Il disallineamento contabile è connesso a differenti posizioni sul rapporto creditorio / debitorio tra Comune di Canicattì e la società. Al 31 dicembre 2018 l'Ente risulta creditore della somma complessiva di €. 7.505.432,38 giusta nota prot. n. 53802 del 07.12.2017 del responsabile della P.O. n. 3 Direzione III, Dott. Adamo Paolo.

L'ultimo bilancio approvato risale al 31.12.2014, presenta una perdita di esercizio di € - 523.470,00 ed una perdita portata a nuovo di €. - 3.043.109. Analizzando la nota integrativa al bilancio risulta un debito dell'Ente pari di € 2.749.690,04. Il responsabile del servizio, P.O. n. 3 Direzione III, Dott. Paolo Adamo, ha contestato la quantificazione della posizione debitoria del Comune pur votando favorevolmente il bilancio.

Con nota prot. 43144 del 15.10.2018 il responsabile pro-tempore ha comunicato un debito fuori bilancio di € 2.749.690,04 e ulteriori due debiti: € 900.000.00 somma richiesta dal Commissario liquidatore Dedalo Ambiente, R. Miceli, ed € 1.290.365,65 somma richiesta dal Commissario straordinario Ato AG 1, Dr. Gueli, quest'ultima somma certificata in € 947.521,12 dal Commissario ad acta Dott. Lucio Arcidiacono con verbale dell'1.10.2018, prot. n. 40836 del 01.10.2018.

Nelle more con nota prot. n. 223/ATO del 19.02.2019, assunta al prot. n. 7210/2019, il Commissario Liquidatore della Dedalo Ambiente AG3 S.p.a. in liquidazione ha rideterminato la consistenza economico- finanziaria nei confronti del Comune di Canicattì e dichiarato che la società risulta creditore nei confronti dell'Ente comunale per un importo complessivo di €. 2.350.737,93 (importo non comprensivo del debito dell'Ente nei confronti della Gestione commissariale Dedalo, di cui sopra).

Successivamente la Dedalo Ambiente in liquidazione ha notificato un ricorso per Decreto Ingiuntivo dell'importo di €. 1.803.534,45, per omesso pagamento di fatture per servizi di raccolta

trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani. Avverso tale decreto ingiuntivo l'Ente comunale con il ministero dell'avvocatura interna ha proposto opposizione, contestando la domanda monitoria e proponendo domanda riconvenzionale per il recupero delle somme pagate dall'Ente comunale in misura maggiore al dovuto.

In seguito sono state avviate dall'ufficio Avvocatura comunale delle trattative, ancora in corso, per addivenire ad una bonaria composizione del contenzioso in atto.

Da ultimo, con nota prot. n. 809/ATO del 27.08.2019, DA PARTE DELLA Dedalo Ambiente SpA in *liquidazione, assunta al prot. n. 35796/2019, avente ad oggetto "Nota informativa ai sensi comma 6 lettera J) dell'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011, determina in €. 4.878.739,24* la pretesa creditoria complessiva, di cui €. 3.885.762,98 per crediti gestione liquidatoria ed €. 992.976,26 per crediti ex gestione commissariale.

Tale importo richiesto dalla Dedalo Ambiente SpA in liquidazione e non asseverato da parte del Comune di Canicattì, per giuste motivazioni rilevate dall'Avvocatura Comunale, qualora non si dovesse addivenire ad una transazione, sarà oggetto di contestazione da parte del responsabile del settore, P.O. n. 7, Direzione IV, Dott.ssa Angela Carrubba, sussistendone validi motivi.

2. *Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti*

Trattasi di un consorzio di diritto pubblico costituito da sette comuni della Provincia di Agrigento: Canicattì, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Palma di Montechiaro, Grotte e Racalmuto.

Il Consorzio ha sede legale a Canicattì in Largo Verri, 1 ed il Comune di Canicattì ha una partecipazione pari al 22,00%.

Il Comune ha aderito con deliberazione commissariale n. 48 del 07.09.198. Scopo del Consorzio è la gestione unitaria e coordinata del ciclo di distribuzione delle acque e l'assunzione diretta degli impianti e dei servizi inerenti la gestione del servizio idrico integrato, compresa la tutela delle acque dall'inquinamento nel territorio dei Comuni consorziati, mediante i servizi di fognatura e di depurazione, trattamento e riutilizzo di acque reflue, così come previsto dalla legge n. 36/1994. Con verbale del 16.04.2008 il Comune di Canicattì ha provveduto a consegnare alla Girgenti Acque S.p.A., quale soggetto gestore del servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale 9 di Agrigento, la rete idrica interna.

L'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea consortile in data 19.08.2019 è quello relativo all'esercizio 2015. Non risulta redatto lo stato patrimoniale ed il collegio dei revisori rileva la mancanza del libro degli inventari. Relativamente al patrimonio delle partecipate di che trattasi, si evidenzia che l'ultimo dato è stato rilevato nella nota integrativa dell'esercizio 2008 e che ammonta ad €. 17.126.152,00.

Il Consorzio chiude l'esercizio 2015 con un risultato economico di esercizio negativo pari ad € 195.764,86 Non risulta redatto lo stato patrimoniale.

Con la deliberazione straordinaria n. 66 del 29.9.2017 si è dato atto che per il Consorzio TRE SORGENTI sussiste il disposto del punto "c" del comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P, "partecipazione in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali" e, conseguentemente, si è disposta la necessità di operare la scelta tra fusione ed incorporazione, ad oggi non risulta assunta alcuna decisione da parte della Giunta municipale. Non sussiste in bilancio stanziamento relativo ad erogazioni in favore del Consorzio.

3. *Agenzia Propiter SpA:*

E' una società di gestione dei finanziamenti con finalità di promozione, coordinamento e monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo dell'area dei comuni che hanno sottoscritto il patto territoriale Sicilia Centro Meridionale. Il Comune ha aderito con deliberazione Commissariale n. 35 del 28/04/2000 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 03.01.2000.

Ha sede legale a Castrofilippo in C.da Urna "Pal. Incubatore di Imprese".

Il Comune di Canicattì detiene una partecipazione societaria pari al 18,81% pari ad €. 23.327,00 come da visura camerale.

Il patrimonio netto della società al 31.12.2017 è pari ad € 127.751,00 ed un pareggio economico nei risultati gestionali. La società alla data odierna è in liquidazione.

Alla data odierna, il Liquidatore ha convocato più volte i soci per richiedere loro il pagamento dei singoli debiti, chiudere la fase della liquidazione ed attuare le decisioni che l'Assemblea adotterà. Nuove riunioni sono previsti nei prossimi mesi.

4. *Il Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo:*

Il consorzio si occupa della gestione dei beni confiscati ed opera tramite affidamento in concessione a titolo gratuito a cooperative sociali. Il comune ha aderito al Consorzio con deliberazione Commissariale n. 23 del 03.05.2005.

La sede legale è a Favara in Piazza Don Giustino.

Il Comune detiene una partecipazione del 13,07%.

Il patrimonio netto della società al 31.12.2018 rileva un valore patrimoniale negativo pari ad € -195.776,65 ed un risultato economico positivo pari ad € 41.706,18 giusto verbale dell'Assemblea Consortile n. 1/2018.

Il Comune di Canicattì partecipa alle spese di funzionamento, con una contribuzione annuale di €. 5.000,00 e risulta regolarmente impegnata.

5. *Farmacia Comunale*

La Farmacia Comunale srl ha come scopo sociale l'esercizio commerciale di prodotti tipici delle farmacie. Offre i suoi prodotti, servizi e la sua spiccata professionalità ad un intero e ambio quartiere di recente sviluppo, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, avendo come punto di riferimento la centralità della persona umana.

La società è stata costituita in data 28.12.2003 tra il Comune di Canicattì, socio maggioritario e la Dottoressa Lucrezia Cuva, socio di minoranza a seguito della deliberazione del C.C. n. 78 del 30.10.2003.

Il Comune detiene una partecipazione sociale del 60,00% e la Dottoressa Cuva Lucrezia una partecipazione sociale del 40%.

La sede legale è a Canicattì in Viale C. Alberto n. 26.

Il patrimonio netto della società presenta al 31.12.2018 un valore patrimoniale positivo pari ad 653.026,00 ed un risultato economico positivo di € 302.752,00.

La farmacia comunale ha sempre realizzato utili e generato conseguentemente entrate patrimoniali all'Ente.

6. ***Consorzio di Ambito Agrigentino, Servizio Idrico Integrato.***

In data 19.06.2018 il Consorzio di Ambito Agrigentino-servizio idrico integrato- con deliberazione n. 1, il Commissario Straordinario Liquidatore ha approvato il bilancio finale di liquidazione e piano di riparto dal quale si rileva che la quota disponibile di riparto è pari ad € 25.721,53. Che in data 19.04.2016 è stata costituita l'Assemblea Territoriale Idrica ATI ambito territoriale ottimale Agrigentino cui il Comune di Canicattì' detiene una partecipazione del 7,80% determinata in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.

Con deliberazione n. 11 del 28.11.2018 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 che presenta un risultato d'esercizio negativo di € 113.456,52 ed un patrimonio netto di € 470.041,35

7. ***Azienda S.R.R.A.T.O. n. 4 Agrigento provincia est***

Trattasi della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, disposta dal Legislatore e dal Presidente della Regione con proprie ordinanze.

La sede legale è ad Agrigento in Piazza Aldo Moro.

Il Comune di Canicattì detiene una partecipazione del 10,103%.

Il patrimonio netto al 31.12.2018 presenta un valore di € 10.000,00 e l'utile di esercizio è pari a zero.

La quota dei costi dell'Ente Li viene pagata e grava nei capitoli di spesa di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani.

Li, 17 dicembre 2019

DIREZIONE II SERVIZI FINANZIARI
Il Responsabile P.O. n. 4
Dott. Pietro Saia

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico dell'Ente;

Per quanto sopra espresso

PROPONE DI DELIBERARE

- di prendere atto ed approvare la proposta di adozione della "Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2018, art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (TUSP) come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipate possedute"
- di trasmettere il presente atto corredato dall'Allegato "A" al Consiglio Comunale, e per esso al Suo Presidente;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico dell'Ente;
- di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione.

Il Proponente

Assessore alle Società Partecipate

Giangaspare Di Fazio

Visti i pareri ex art. 49 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

alla Regolarità Tecnica - Dott. Pietro Saia

li

alla Regolarità Contabile - Dottoressa Carmela Meli

li 15-12-2019

LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R A

Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Dichiarare la presente Immediata eseguibile

L'Assessore Anziano	Il Sindaco (Avv. Ettore Di Ventura)	Il Segretario Generale *Dott. Giovanni Panepinto*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione della legge regionale n° 44 del 03 Dicembre 1991, è pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per ___ giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati.

☐ E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

☒ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale
(Dott. Giovanni Panepinto)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicattì li _____

Esecutiva il _____, ai sensi art. 12 – comma 1 – L. R. 03/12/1911 n° 44.

Dalla Residenza Municipale _____

Il Segretario Generale